REGOLAMENTO (CEE, CECA) N. 2725/92 DELLA COMMISSIONE

del 18 settembre 1992

recante applicazione del regolamento (CEE) n. 2656/92 del Consiglio e della decisione 92/470/CECA relativa a talune modalità tecniche di applicazione rispettivamente del regolamento (CEE) n. 1432/92 e della decisione 92/285/CECA che proibiscono il commercio tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e la Repubbliche di Serbia e Montenegro, dall'altro

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

visto il regolamento (CEE) n. 2656/92 del Consiglio, dell'8 settembre 1992, concernente talune modalità tecniche connesse con l'applicazione del regolamento (CEE) n. 1432/92 che proibisce il commercio tra la Comunità economica europea e le Repubbliche di Serbia e di Montenegro (1), in particolare l'articolo 3,

vista la decisione 92/470/CEE dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, dell'8 settembre 1992, relativa a talune modalità tecniche connesse con l'applicazione della decisione 92/285/CECA che proibisce il commercio tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e le Repubbliche di Serbia e di Montenegro (2), in particolare l'articolo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1432/92 (3) e la decisione 92/285/CECA (4) hanno istituito un embargo commerciale nei confronti delle Repubbliche di Serbia e di Montenegro;

considerando che, per rendere più rigorosa l'applicazione dell'embargo, il regolamento (CEE) n. 2656/92 e la decisione 92/470/CECA hanno istituito un sistema di duplice controllo sulle esportazioni comunitarie nella Repubblica di Croazia, nella Repubblica di Bosnia-Erzegovina e nel territorio dell'ex Repubblica iugoslavia di Macedonia;

considerando che occorre definire i documenti da utilizzare per il rilascio delle autorizzazioni di esportazione e la concessione delle licenze d'importazione, che costituiranno la base del sistema di duplice controllo, nonché le condizioni relative all'impiego di tali documenti;

considerando che è necessario stabilire le regole da applicare in caso di furto, perdita o distruzione di tali documenti;

considerando che occorre prevedere le procedure per l'elaborazione dei documenti di cui trattasi, ai fini dell'attestazione dell'arrivo a destinazione delle merci cui essi si riferiscono;

considerando che, per garantire che il sistema funzioni correttamente, gli Stati membri devono comunicare alla Commissione taluni dati relativi all'impiego dei documenti in questione;

considerando che il presente regolamento si applica anche alle merci esportate temporaneamente, previo perfezionamento attivo o da una zona franca situata nella Comunità;

considerando che occorre prevedere la comunicazione, alle autorità competenti degli Stati membri, dei nomi degli organismi autorizzati a rilasciare licenze e ad effettuare il controllo delle licenze di importazione e dei certificati di arrivo a destinazione delle merci;

considerando che le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere dei comitati istituiti dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2656/92 e dall'articolo 3 della decisione 92/470/CECA,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Fatte salve le esenzioni di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2656/92 e all'articolo 4 della decisione 92/470/CECA, tutte le merci e i prodotti originari della Comunità o da essa provenienti ed esportati nei paesi o nel territorio di cui all'articolo 1 del regolamento e all'articolo 1 della decisione citati sono scortati da un'autorizzazione preventiva di esportazione rilasciata dalle autorità competenti degli Stati membri, conforme al modello di cui all'allegato I del presente regolamento.

2. L'originale dell'autorizzazione di cui al paragrafo 1 scorta le merci nel corso della loro esportazione nel rispettivo paese o territorio di destinazione indicato sull'autorizzazione stessa.

(1) GU n. L 266 del 12. 9. 1992, pag. 27.
(2) GU n. L 266 del 12. 9. 1992, pag. 29.
(3) GU n. L 151 del 3. 6. 1992, pag. 4.
(4) GU n. L 151 del 3. 6. 1992, pag. 20.

Articolo 2

1. L'autorizzazione preventiva di esportazione è rilasciata unicamente su presentazione di una corrispondente licenza di importazione, conforme al modello che figura nell'allegato II, rilasciata dalle autorità competenti dei paesi o del territorio di cui all'articolo 1, su richiesta di un importatore di tale paese o territorio o di un esportatore stabilito nella Comunità.

2. La durata di validità dell'autorizzazione preventiva di esportazione è di tre mesi dalla data del rilascio.

In casi debitamente giustificati, l'autorizzazione può essere prorogata o rinnovata una volta per un periodo non superiore a tre mesi.

Le autorizzazioni che non sono state utilizzate alla scadenza del periodo di validità sono rinviate alle autorità che le hanno rilasciate.

Articolo 3

L'autorizzazione preventiva di esportazione di cui all'articolo 1 reca :

a) il nome dell'esportatore e dell'importatore ;

b) la descrizione delle merci, comprese :

— la denominazione commerciale e l'utilizzazione finale,

— la descrizione conformemente al codice della nomenclatura combianta (NC),

— il quantitativo, espresso nelle unità appropriate,

— il valore, espresso nella valuta del contratto di vendita ;

c) la data e il numero della licenza di importazione ;

d) la designazione e l'indirizzo completo dell'autorità che l'ha rilasciata e il timbro di vidimazione ;

e) il periodo di validità.

Il nome del paese o territorio di destinazione indicato sull'autorizzazione di esportazione deve figurare tra quelli elencati nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2656/92 del Consiglio.

Articolo 4

La licenza di importazione di cui all'articolo 2 reca per quanto possibile :

a) il nome dell'importatore e dell'esportatore ;

b) la descrizione delle merci, compresi :

— la denominazione commerciale e l'utilizzazione finale,

— la descrizione conformemente alla convenzione internazionale sul sistema armonizzato di descrizione e codificazione delle merci (SA),

— il quantitativo, espresso nelle unità appropriate,

— il valore, espresso nella valuta del contratto di vendita ;

c) la designazione e l'indirizzo completo dell'autorità che l'ha rilasciata e il timbro di vidimazione.

Il nome del paese o territorio di destinazione indicato sulla licenza di importazione nonché sui timbri deve figurare tra quelli elencati nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2656/92.

In caso di violazione di detto obbligo, le autorità competenti degli Stati membri non rilasciano l'autorizzazione preventiva di esportazione menzionata all'articolo 2.

Articolo 5

L'arrivo delle merci nel paese o territorio di destinazione è attestato dalle autorità competenti nel paese o territorio interessato mediante vidimazione dell'autorizzazione preventiva di esportazione che scorta le merci in una casella speciale prevista all'uopo sul formulario, in appresso denominato « certificato di arrivo ».

Il nome del paese o territorio di arrivo delle merci deve figurare fra quelli elencati nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2656/92.

L'originale dell'autorizzazione preventiva di esportazione, munito dell'attestazione dell'arrivo, è rinviato entro quattro settimane dalla data dell'attestazione dalle autorità competenti all'autorità competente dello Stato membro che ha rilasciato l'autorizzazione.

Articolo 6

1. In caso di furto, perdita o distruzione di una licenza di importazione o di un'autorizzazione preventiva di esportazione, l'importatore o l'esportatore può richiedere all'autorità che l'ha rialsciata un duplicato, da emettere sulla base dei documenti in loro possesso. Il duplicato delle licenze o autorizzazioni rilasciate reca la menzione « duplicato ».

2. Il duplicato reca la data della licenza d'importazione o dell'autorizzazione preventiva di esportazione originarie.

Articolo 7

1. Gli Stati membri notificano alla Commissione, entro i primi dieci giorni di ogni mese, i quantitativi totali con l'indicazione dei codici appropriati della NC per i quali sono state rilasciate autorizzazioni di esportazione nel corso del mese precedente, specificando in ogni caso il paese o territorio di destinazione.

2. Inoltre, gli Stati membri notificano alla Commissione ogni mese, entro trenta giorni dalla fine di ciascun mese, i quantitativi totali che risultano dalle autorizzazioni di esportazione che sono state loro rispedite, con una suddivisione per mese, indicando il codice della NC e utilizzando le unità e, se del caso, le unità supplementari relative a tale codice.

3. Nei casi di urgenza, e a seguito di una richiesta debitamente giustificata della Commissione, gli Stati membri trasmettono i dati sulla esportazione sopra citati alla Commissione mediante telex.

Articolo 8

Ai fini di una verifica a posteriori, le autorità competenti degli Stati membri conservano per almeno tre anni le copie delle autorizzazioni di esportazione, delle licenze di importazione e del certificato di arrivo corrispondenti, nonché qualsiasi documento di esportazione attinente.

Articolo 9

Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche alle merci e ai prodotti esportati temporaneamente nei paesi o nel territorio di cui all'articolo 1, o esportati previo perfezionamento attivo nella Comunità o da una zona franca ivi situata.

Articolo 10

Le disposizioni del presente regolamento non si applicano a spedizioni prive di carattere commerciale e si applicano fatte salve :

— altre disposizioni restrittive in vigore nella Comunità in relazione alle esportazione nei paesi o nel territorio di cui all'articolo 1 ;

— e le disposizioni speciali stabilite in relazione alle merci spedite mediante pacco o lettera postale e alle merci contenute nel bagaglio personale dei viaggiatori.

Articolo 11

1. L'autorizzazione preventiva di esportazione e la licenza di importazione constano di un originale e del necessario numero di copie. Esse sono redatte in una delle lingue ufficiali della Comunità. Se compilate a mano, occorre utilizzare inchiostro e scrivere in stampatello. I documenti misurano 210 mm × 297 mm. Va utilizzata carta da scrivere bianca, in fogli grandi, non contenente pasta meccanica e di peso non inferiore a 25 g/m². Ogni parte reca un fondo arabescato stampato tale da rendere visibile immediatamente qualsiasi falsificazione mediante mezzi meccanici o chimici.

Soltanto la copia superiore, che costituisce l'originale, reca il fondo arabescato stampato. Tale copia è chiaramente indicata come « originale », le altre sono numerate e contrassegnate come « copie ». Soltanto l'originale è accettato dalle autorità competenti degli Stati membri e del paese o territorio di destinazione di cui trattasi come titolo valido ai fini dell'esportazione e dell'importazione secondo le disposizioni del presente regolamento, salvo sia stato rilasciato un duplicato a norma dell'articolo 6.

2. Ciascun documento reca un numero di serie standardizzato, stampato o non stampato, che ne consenta l'individuazione.

3. Il numero di serie si compone dei seguenti elementi :

— due lettere che invididuano il paese o territorio di importazione, ossia :

Bosnia-Erzegovina = BA
Croazia = HR
Ex Repubblica Iugoslavia di Macedonia = XX

— due lettere che individuano lo Stato membro di esportazione, ossia :

BE = Belgio
DK = Danimarca
DE = Germania
EL = Grecia
ES = Spagna
FR = Francia
GB = Regno Unito
IE = Irlanda
IT = Italia
LU = Lussemburgo
NL = Paesi Bassi
PT = Portogallo

— un numero di cinque cifre progressivo da 00001 a 99999, preceduto da una lettera, nell'ordine alfabetico.

4. La Commissione comunica alle autorità degli Stati membri i nomi e gli indirizzi, notificati dalle autorità competenti dei paesi o del territorio di cui all'articolo 1, degli organismi autorizzati a rilasciare licenze di importazione e ad attestare l'arrivo a destinazione delle merci, unitamente all'impronta dei timbri utilizzati da dette autorità e al modello delle firme delle persone autorizzate a firmare le licenze e i certificati.

5. La verifica a postriori delle licenze di importazione e dei certificati di arrivo delle merci è effettuata per sondaggio o ogni volta che le autorità competenti dubitino dell'autenticità dell'importazione o del certificato di arrivo delle merci o dell'esattezza delle informazioni relative alle merci di cui trattasi.

6. In tali casi, le autorità competenti rinviano alle autorità competenti dei paesi o del territorio interessati il certificato di arrivo o la licenza di importazione o una loro copia, indicano, se del caso, i motivi formali o sostanziali che giustificano un'indagine. Qualora sia stata presentata una fattura, questa o una sua copia è allegata al certificato o alla licenza o alla rispettiva copia. Le autorità competenti forniscono altresì qualsiasi informazione da cui emergano dubbi sull'esattezza delle indicazioni riportate su tale certificato o licenza.

7. In circostanze eccezionali, qualora i documenti non siano disponibili nella forma prevista dal presente articolo, essi possono essere sostituiti da qualsiasi altro documento contenente le medesime informazioni.

Articolo 12

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 19 settembre 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 1992.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente

COMUNITÀ EUROPEA **AUTORIZZAZIONE D'ESPORTAZIONE PREVENTIVA**

1. ESPORTATORE (nome, indirizzo, paese)	**ORIGINALE**
	2. N. Data Periodo di validità
3. IMPORTATORE (nome, indirizzo, paese/territorio)	4. PAESE D'ESPORTAZIONE
	5. PAESE O TERRITORIO DI DESTINAZIONE
6. LUOGO E DATA DELLA SPEDIZIONE — MEZZO DI TRASPORTO	7. NUMERO DELLA LICENZA D'IMPORTAZIONE
NOTA: La presente autorizzazione non esime l'esportatore dall'ottemperare a tutte le altre condizioni concernenti l'esportazione delle merci in questione.	8. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

9. MARCHI E NUMERI — QUANTITÀ E NATURA DEI COLLI — DESIGNAZIONE DELLE MERCI E DELLA LORO UTILIZZAZIONE FINALE	10. CODICE NC	11. QUANTITÀ (1)	12. VALORE (2)

13. ATTESTAZIONE DELL'AUTORITÀ COMPETENTE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Si attesta che l'esportazione dei prodotti sopra descritti è stata autorizzata.

Luogo e data

Firma

14. AUTORITÀ COMPETENTE (nome, indirizzo, paese/territorio)	Timbro

(1) Indicare il peso netto (kg) nonché la quantità espressa nell'unitàprevista per la categoria qualora diversa dal peso netto.
(2) Nella valuta del contratto di vendita.

15. ATTESTAZIONE (1) DELL'AUTORITÀ COMPETENTE DI

Si attesta che l'importazione dei prodotti descritti nell'autorizzazione d'esportazione preventiva è stata effettuata il

Luogo e data

Firma (Timbro)

AUTORITÀ COMPETENTE (nome, indirizzo paese o territorio)

(1) Da rinviare all'autorità competente delle Comunità europee indicata alla casella 14.

COMUNITÀ EUROPEA **LICENZA D'IMPORTAZIONE PREVENTIVA**

1. ESPORTATORE (nome, indirizzo, paese)	**ORIGINALE**
	2. N. Data Periodo di validità
3. IMPORTATORE (nome, indirizzo, paese/territorio)	4. PAESE D'ESPORTAZIONE
	5. PAESE O TERRITORIO DI DESTINAZIONE

6. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

7. MARCHI E NUMERI — QUANTITÀ E NATURA DEI COLLI — DESIGNAZIONE DELLE MERCI E DELLA LORO UTILIZZAZIONE FINALE	8. CODICE SA	9. QUANTITÀ (1)	10. VALORE (2)

11. ATTESTAZIONE DELL'AUTORITÀ COMPETENTE

Le merci in oggetto sono soggette a controllo ufficiale all'importazione. Il certificato d'importazione cessa di essere valido se non viene presentato alle competenti autorità straniere entro 3 mesi dalla data del rilascio. I certificati d'importazione non utilizzati vanno restituiti all'autorità competente. Lo sviamento (la riesportazione) verso un altro paese è possibile solo su autorizzazione dell'autorità competente al rilascio delle licenze d'esportazione.

Il sottoscritto attesta che l'importazione delle merci sopra descritte è autorizzata nel territorio di destinazione

Luogo e data

Firma

12. AUTORITÀ COMPETENTE (nome, indirizzo, paese/territorio)

Timbro

(1) Indicare il peso netto (kg) nonché la quantità espressa nell'unità prevista per la categoria qualora diversa dal peso netto.
(2) Nella valuta del contratto di vendita.